



SEGRETERIA DI STATO LAVORO

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito In Data 09-03-2021

DIRIGENTE



**Relazione al Progetto di Legge**

**"Modifiche alla Legge 5 dicembre 2014 n. 211 – Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

La necessità di dotare il Paese di una regolamentazione riguardante la materia dell'Informazione è stata condivisa dal Congresso di Stato che con propria delibera n.26 del 5 novembre 2020 ha approvato le linee guida per addivenire alla redazione di un nuovo testo di legge attualmente allo studio e che verrà ultimato in due anni.

Nelle more della realizzazione del testo complessivo, si è reso necessario ed urgente intervenire con alcune modifiche alla Legge 5 dicembre 2014 n. 211 "Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione", per sopperire alle lacune che attualmente non rendono possibile una corretta applicazione della norma anche al fine di non pregiudicare l'operatività delle attività del settore.

Gli articoli per i quali si rende indispensabile una modifica sono gli articoli 2, 6 e 27 della suddetta Legge. All'articolo 2 "Definizioni", è stato precisato che una testata giornalistica, tra le altre caratteristiche, deve svolgere principalmente le attività di informazione di cronaca locale destinata alla diffusione, sia per quanto riguarda la parte cartacea che online.

All'articolo 6 "Autorità Garante per l'Informazione", si è reso necessario intervenire in quanto l'articolo originario non regolamentava correttamente l'attività dell'Autorità Garante stessa, la sua formazione, il suo scioglimento, i casi di incompatibilità e il riconoscimento di personalità giuridica.

L'articolo 27 "Pubblicazioni periodiche" precisa che la Segreteria di stato con delega all'informazione, trascorso un congruo periodo di tempo e in base alla natura dell'informazione offerta valuta se la stessa non sia da qualificare come testata giornalistica o testata giornalistica online ai sensi della presente legge.

Pertanto, al fine di garantire l'applicabilità dell'attuale Legge in materia di editoria e di professione degli operatori dell'informazione ed in attesa di un intervento che regolamenti in senso più ampio l'intera materia riguardante l'informazione che sia in grado di precisare garanzie e limiti alla stessa per i cittadini, le istituzioni è fondamentale modificare quanto sopra dettagliato.

Per le ragioni sopra illustrate si invitano i colleghi a volere provvedere all'approvazione del testo sottoposto all'Aula Consiliare.

Il Segretario di Stato

Teodoro Lonfernini



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada del Collegio, 38 - 47890 San Marino  
Segreteria.lavoro@gov.sm - [www.lavoro.sm](http://www.lavoro.sm)

T +378 (0549) 885336  
F +378 (0549) 882535